MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

# Art. 8

## Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1981, non più in vigore dal 31 gennaio 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Modifiche al sistema penale |
| Estremi | Legge 24 novembre 1981, n. 689 |
| Capo | I — Le sanzioni amministrative |
| Sezione | I — Principi generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-sistema-penale/art-8-piu-violazioni-di-disposizioni-che-prevedono-sanzioni-amministrative/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it